

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 20 settembre 2019, n. 312

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali".

Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

Operazione 4.1.C "Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa".

Approvazione della graduatoria e ammissione all'istruttoria tecnico amministrativa con definizione dei successivi adempimenti da parte dei richiedenti il sostegno.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Sulla base della proposta del Responsabile della sottomisura 4.1.C e dell'istruttoria espletata dallo stesso, dalla quale emerge, quanto segue:

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo /Misura /Sottomisura /Operazione;

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure/Sottomisure/Operazioni, e ogni altro adempimento necessario per l'attuazione degli stessi;

VISTA la determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 37 del 08/03/2019, pubblicata sul BURP n. 29 del 14/03/2019, con la quale è stato approvato, l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Operazione 4.1.C "Sostegno per investimenti per la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende olivicole della Zona infetta relativamente alla Xylella fastidiosa";

VISTO il paragrafo 6 "Risorse Finanziarie" dell'Avviso dal quale si desume che le risorse assegnate al medesimo ammontano € 32.000.000,00 (trentadue milioni).

PRESO ATTO che:

- con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 242 del 24/07/2019 è stata programmata la chiusura dell'operatività del portale SIAN alle ore 23, 59 minuti e 59 secondi del 26/07/2019 e l'invio telematico di tutta la documentazione richiesta dall'avviso entro le ore 12 del 01/08/2019;
- al paragrafo 15 dell'Avviso Pubblico - "Attribuzione punteggio tramite EIP – formulazione della graduatoria provvisoria" è stato stabilito che il punteggio complessivo attribuibile a ciascun EIP sarà determinato mediante elaborazione informatica, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione - paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico;
- entro il termine finale dell'inoltro telematico di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso Pubblico sono stati inviati n. 784 EIP (Elaborati Informatici Progettuali);
- con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 267 del 22/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno, così come previsto al paragrafo 15 dell'Avviso Pubblico ed invitati i richiedenti il sostegno, ad inviare eventuali osservazioni di parte sul punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria entro 10 giorni dalla pubblicazione;
- nei tempi e nei modi stabiliti dalla DAdG n. 267 del 22/08/2019, sono pervenute ed acquisite n. 59 osservazioni in ordine alla graduatoria provvisoria.

CONSIDERATO che in relazione a quanto innanzi ed alla valutazione delle osservazioni pervenute, si è proceduto alla formulazione della graduatoria per n. 777 EIP, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 16 "Formulazione della graduatoria delle DDS ammissibili e delle DDS ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa", giacché n. 6 EIP hanno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 30 punti e n. 1 EIP, non ha ottemperato alle prescrizioni previste dalla L.R. n. 4/2017, di conseguenza non potranno essere collocati nella graduatoria;

CONSIDERATO che per i progetti a parità di punteggio la priorità è stata data ai soggetti con minore età

anagrafica; nel caso di Associazione di agricoltori si è determinata l'età anagrafica media degli associati, in caso di ulteriore parità di punteggio, è stata data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore;

CONSIDERATO che la graduatoria è definita "dinamica" così come stabilito al paragrafo 17 "Documentazione da presentare al fine dell'istruttoria tecnico-amministrativa" dell'Avviso Pubblico, in quanto sarà aggiornata a seguito delle attività istruttorie;

CONSIDERATO che in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le domande collocate nella graduatoria in posizione utile al finanziamento saranno sottoposte alla successiva fase d'istruttoria tecnico-amministrativa, come disciplinato al paragrafo 18 dell'Avviso Pubblico, e i richiedenti saranno invitati a presentare, con modalità e termini indicati nel provvedimento stesso, la documentazione di seguito specificata:

1) copia dei titoli di possesso degli immobili condotti in proprietà e/o affitto e/o comodato (previsto solo nel caso di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) ai fini della dimostrazione della loro piena ed esclusiva disponibilità da parte del richiedente.

In caso di affitto, la durata residua del relativo contratto deve essere di almeno dieci anni dalla data di presentazione della DdS. Qualora il contratto non copra la predetta durata, ed esclusivamente per gli immobili sui quali è prevista la realizzazione d'investimenti fissi e mobili, **dichiarazione di consapevolezza dell'impegno**, da parte del richiedente affittuario, all'estensione della durata del contratto al fine di garantire la durata residua di dieci anni. In caso di ammissione agli aiuti il beneficiario dovrà presentare, a corredo della prima domanda di pagamento, copia del "nuovo" contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi;

2) autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà o dal proprietario, nel caso di affitto o dall'Agenzia Nazionale - ANBSC, qualora non già espressamente indicata nello specifico contratto;

3) autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, **alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti** previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto, regolarmente registrato e di durata di almeno dieci anni dalla data di presentazione della DdS;

4) richiesta autorizzazione all'espianto presentata al Servizio Territoriale competente, per impianti di vigneti ed oliveti;

5) autorizzazione all'impianto per nuovi vigneti di uva da vino così come definiti al punto 5 del Paragrafo 10 del presente Avviso;

6) quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti, ivi compresi quelli immateriali, firmato e timbrato dal tecnico abilitato incaricato, corredato da computo metrico estimativo analitico, nel caso di opere edili;

- **preventivi di spesa** in forma analitica, debitamente datati e firmati, forniti su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), nonché di impianti arborei, serre, macchine e attrezzature;

- **relazione giustificativa** della scelta operata sui preventivi, redatta e sottoscritta dal tecnico abilitato e dal richiedente i benefici;

7) autodichiarazione del richiedente **secondo il Modello 2**, riportato in allegato al presente Avviso;

8) autodichiarazione del tecnico incaricato secondo i Modelli 3 e 4, riportati in allegato al presente Avviso;

9) qualora non sia già presente agli atti della Pubblica Amministrazione, richiesta **informativa antimafia** redatta secondo il Modello 5 allegato al presente Avviso, necessaria per inoltrare la richiesta alla Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del

DPR n. 445/2000, nella quale è riportato elenco dei familiari conviventi. La documentazione deve essere presentata solo nei casi previsti dalla normativa vigente;

10) elaborati grafici consistenti in: planimetria recante l'ubicazione degli interventi (nel caso di realizzazione di impianti arborei o ammodernamento di impianti irrigui); piante, sezioni, prospetti, etc... adeguatamente quotati (nel caso di interventi su fabbricati rurali e manufatti esistenti o di nuova realizzazione);

11) copia dell'Atto costitutivo e dello statuto, nel caso in cui la normativa vigente lo preveda, con relativa copia conforme del verbale dell'organo deliberante (ove previsto) o dichiarazione dei soci in cui sia riportata l'approvazione dell'iniziativa con delega al rappresentante legale ad inoltrare DdS - ai sensi dell'Operazione 4.1.C - a riscuotere il contributo e per ogni altro eventuale adempimento, nel caso in cui il richiedente sia costituito in forma societaria;

12) ove pertinente, **elenco delle imprese associate aderenti al Progetto dell'Associazione di Agricoltori** (Ragione sociale e CUAA);

13) ove pertinente, **documentazione probante la disponibilità di acqua irrigua** (autorizzazione all'emungimento da pozzi aziendali e/o documentazione attestante il prelievo di acqua da impianti collettivi pubblici e privati). Nel caso di richiesta di interventi per l'irrigazione, tale documentazione deve riferirsi all'ultimo quinquennio, al fine di dimostrare l'effettiva irrigazione della superficie;

14) documentazione probante l'adesione ai regimi di qualità di cui alla Misura 3;

15) nel caso in cui il Piano Aziendale comprenda interventi relativi a impianti di irrigazione, foto georeferenziate in numero sufficiente per evincere la situazione ante investimento, con particolare riferimento agli impianti a scorrimento;

16) elenco documenti allegati.

La documentazione precedentemente elencata deve essere presentata, mediante upload sul sistema EIP, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di ammissione della DdS all'istruttoria tecnico-amministrativa, pena l'esclusione della DdS dai benefici.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.

TENUTO CONTO che il fabbisogno finanziario per le n. 777 domande ammonta ad € 105.447.400,13 mentre le risorse finanziarie disponibili per l'Avviso sono pari ad € 32.000.000,00;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della graduatoria ed ammettere alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella stessa nel limite della dotazione finanziaria complessiva dell'Avviso (Meuro 32), maggiorata del 20%.

La pubblicazione della graduatoria sul BURP e sul portale www.psr.regione.puglia.it, assume valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti il sostegno del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti di loro competenza.

Per quanto innanzi riportato, si propone di:

- approvare la graduatoria di cui all'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, costituita da n. 777 ditte (prima dell'elenco "PALANO GISELLA" - con punteggio totale 94 – ultima dell'elenco "LIGORIO ROCCO" - con punteggio totale 30,68);
- stabilire che i dati aziendali e soggettivi dichiarati nell'EIP al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa;
- ammettere, alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 270 (DE ICCO MARIO) inclusa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria della misura, pari a € 32.000.000,00, maggiorate del 20%;

- precisare che l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 232 inclusa, è subordinata all'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione 233 alla posizione 270, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie resesi disponibili a conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 232;
- stabilire che per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, la documentazione riportata al paragrafo 17.1 "Documentazione di carattere generale", nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali (nel caso in cui per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- stabilire inoltre che la documentazione riportata al paragrafo 17.2 "Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi" deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- stabilire che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande comprende anche l'avvenuta dimostrazione della sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi, nel caso non vengano rispettati i termini previsti e le modalità di invio stabilite nell'Avviso Pubblico e nel presente provvedimento, il progetto sarà escluso dalla graduatoria;
- confermare che l'istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 18 "Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti" dell'Avviso pubblico;
- confermare quanto altro stabilito nell'Avviso approvato con DAdG n. 37 dell'08/03/2019, pubblicata nel BURP n. 29 del 14/03/2019 e nei successivi provvedimenti di modifica;
- confermare che la pubblicazione della graduatoria sul BURP e sul portale www.psr.regione.puglia.it, assume valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti il sostegno del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti di loro competenza;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della sottomisura 4.1.C
(P. A. Giuseppe Sisto)

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, si ritiene di adottare la predetta proposta

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare la graduatoria di cui all'Allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, costituita da n. 777 ditte (prima dell'elenco "PALANO GISELLA" - con punteggio totale 94 – ultima dell'elenco "LIGORIO ROCCO" - con punteggio totale 31);
- di stabilire che i dati aziendali e soggettivi dichiarati nell'EIP al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di selezione saranno oggetto di verifica in sede di istruttoria tecnico-amministrativa;
- di ammettere, alla successiva fase di istruttoria tecnico amministrativa i progetti collocati nella graduatoria regionale dalla posizione 1 alla posizione 270 (DE ICCO MARIO) inclusa, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria della misura, pari a € 32.000.000,00, maggiorate del 20%;
- di precisare che l'ammissione all'istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione agli aiuti in quanto la stessa, per i progetti collocati in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 232 inclusa, è subordinata all'esito dell'istruttoria tecnico amministrativa, mentre per i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione 233 alla posizione 270, è subordinata anche alle eventuali risorse finanziarie rese disponibili a conclusione dell'istruttoria tecnico amministrativa delle domande collocate nella graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 232;
- di stabilire che per i progetti ammessi alla fase di istruttoria tecnico amministrativa, la documentazione riportata al paragrafo 17.1 "Documentazione di carattere generale", nonché la dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l'assenza di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali (nel caso in cui per tutti gli interventi previsti in progetto non è necessario acquisire specifici titoli abilitativi), deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- di stabilire inoltre che la documentazione riportata al paragrafo 17.2 "Documentazione probante la sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi" deve essere caricata a sistema mediante upload e inviata telematicamente utilizzando esclusivamente il portale regionale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione, nel caso di interventi da realizzare in Aree Naturali Protette entro e non oltre 270 giorni dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento;
- di stabilire che l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande comprende anche l'avvenuta dimostrazione della sostenibilità finanziaria e il possesso dei titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli stessi, nel caso non vengano rispettati i termini previsti e le modalità di invio stabilite nell'Avviso Pubblico e nel presente provvedimento, il progetto sarà escluso dalla graduatoria;
- di confermare che l'istruttoria tecnico-amministrativa sarà effettuata nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 18 "Istruttoria tecnico-amministrativa e concessione degli aiuti" dell'Avviso pubblico;
- di confermare quanto altro stabilito nell'Avviso approvato con DAdG n. 37 dell'08/03/2019, pubblicata nel BURP n. 29 del 14/03/2019 e nei successivi provvedimenti di modifica;
- di confermare che la pubblicazione della graduatoria sul BURP e sul portale www.psr.regione.puglia.it, assume valore di comunicazione ufficiale ai richiedenti il sostegno del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti di loro competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
- di dare atto che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate e da un allegato composto da n.11 (undici) facciate vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

GRADUATORIA
Operazione 4.1.0

1

Allegato alla DAdS n. 312 del 20/09/2019

GRADUATORIA
Operazione 4.1.C

N. D'ORDINE	RAGIONE SOCIALE	ID PAI	PUNTEGGIO								Data di nascita Investimenti
			Principio 1	Principio 2	Principio 3	Principio 4	Principio 5	Principio 6	Principio 7	Principio 8	
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
PUNTEGGIO TOTALE											
P											

3

[illegible]

GRADUATORIA
Operazione 4.1.C

5

9

GRADUATORIA
Operazione 4.1.C

7

8

GRADUATORIA
Operazione 4.1.C

9

Allegato alla Dado n. 312 del 20/09/2019

GRADUATORIA
Operazione 4.1.C

RAGIONE SOCIALE										PUNTEGGIO										Data di nascita																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
ID PMA										Principio 1										Principio 2										Principio 3.1										Principio 3.2										Principio 3										Principio 4										Principio 5										Principio 6										Principio 7										Principio 8										Principio 9										Principio 10										Principio 11										Principio 12										Principio 13										Principio 14										Principio 15										Principio 16										Principio 17										Principio 18										Principio 19										Principio 20										Principio 21										Principio 22										Principio 23										Principio 24										Principio 25										Principio 26										Principio 27										Principio 28										Principio 29										Principio 30										Principio 31										Principio 32										Principio 33										Principio 34										Principio 35										Principio 36										Principio 37										Principio 38										Principio 39										Principio 40										Principio 41										Principio 42										Principio 43										Principio 44										Principio 45										Principio 46										Principio 47										Principio 48										Principio 49										Principio 50										Principio 51										Principio 52										Principio 53										Principio 54										Principio 55										Principio 56										Principio 57										Principio 58										Principio 59										Principio 60										Principio 61										Principio 62										Principio 63										Principio 64										Principio 65										Principio 66										Principio 67										Principio 68										Principio 69										Principio 70										Principio 71										Principio 72										Principio 73										Principio 74										Principio 75										Principio 76										Principio 77										Principio 78										Principio 79										Principio 80										Principio 81										Principio 82										Principio 83										Principio 84										Principio 85										Principio 86										Principio 87										Principio 88										Principio 89										Principio 90										Principio 91										Principio 92										Principio 93										Principio 94										Principio 95										Principio 96										Principio 97										Principio 98										Principio 99										Principio 100										Principio 101										Principio 102										Principio 103										Principio 104										Principio 105										Principio 106										Principio 107										Principio 108										Principio 109										Principio 110										Principio 111										Principio 112										Principio 113										Principio 114										Principio 115										Principio 116										Principio 117										Principio 118										Principio 119										Principio 120										Principio 121										Principio 122										Principio 123										Principio 124										Principio 125										Principio 126										Principio 127										Principio 128										Principio 129										Principio 130										Principio 131										Principio 132										Principio 133										Principio 134										Principio 135										Principio 136										Principio 137										Principio 138										Principio 139										Principio 140										Principio 141										Principio 142										Principio 143										Principio 144										Principio 145										Principio 146										Principio 147										Principio 148										Principio 149										Principio 150										Principio 151										Principio 152										Principio 153										Principio 154										Principio 155										Principio 156										Principio 157										Principio 158										Principio 159										Principio 160										Principio 161										Principio 162										Principio 163										Principio 164										Principio 165										Principio 166										Principio 167										Principio 168										Principio 169										Principio 170										Principio 171										Principio 172										Principio 173										Principio 174										Principio 175										Principio 176										Principio 177										Principio 178										Principio 179										Principio 180										Principio 181										Principio 182										Principio 183										Principio 184										Principio 185										Principio 186										Principio 187										Principio 188										Principio 189										Principio 190										Principio 191										Principio 192										Principio 193										Principio 194										Principio 195										Principio 196										Principio 197										Principio 198										Principio 199										Principio 200										Principio 201										Principio 202										Principio 203										Principio 204										Principio 205										Principio 206										Principio 207										Principio 208										Principio 209										Principio 210										Principio 211										Principio 212										Principio 213										Principio 214										Principio 215										Principio 216										Principio 217										Principio 218										Principio 219										Principio 220										Principio 221										Principio 222										Principio 223										Principio 224										Principio 225										Principio 226										Principio 227										Principio 228										Principio 229										Principio 230										Principio 231										Principio 232										Principio 233										Principio 234										Principio 235										Principio 236										Principio 237										Principio 238										Principio 239										Principio 240										Principio 241										Principio 242										Principio 243										Principio 244										Principio 245										Principio 246										Principio 247										Principio 248										Principio 249										Principio 250										Principio 251										Principio 252										Principio 253										Principio 254										Principio 255										Principio 256										Principio 257										Principio 258										Principio 259										Principio 260										Principio 261										Principio 262										Principio 263										Principio 264										Principio 265										Principio 266										Principio 267										Principio 268										Principio 269										Principio 270										Principio 271										Principio 272										Principio 273										Principio 274										Principio 275										Principio 276										Principio 277										Principio 278										Principio 279										Principio 280										Principio 281										Principio 282										Principio 283										Principio 284										Principio 285										Principio 286										Principio 287										Principio 288										Principio 289										Principio 290										Principio 291										Principio 292										Principio 293										Principio 294										Principio 295										Principio 296										Principio 297										Principio 298										Principio 299										Principio 300										Principio 301										Principio 302										Principio 303										Principio 304										Principio 305										Principio 306										Principio 307										Principio 308										Principio 309										Principio 310										Principio 311										Principio 312										Principio 313										Principio 314										Principio 315										Principio 316										Principio 317										Principio 318										Principio 319										Principio 320										Principio 321										Principio 322										Principio 323										Principio 324										Principio 325										Principio 326										Principio 327										Principio 328										Principio 329										Principio 330										Principio 331										Principio 332										Principio 333										Principio 334										Principio 335										Principio 336										Principio 337										Principio 338										Principio 339										Principio 340										Principio 341										Principio 342										Principio 343										Principio 344										Principio 345										Principio 346										Principio 347										Principio 348										Principio 349										Principio 350										Principio 351										Principio 352										Principio 353										Principio 354										Principio 355										Principio 356										Principio 357										Principio 358										Principio 359										Principio 360										Principio 361										Principio 362										Principio 363										Principio 364										Principio 365										Principio 366										Principio 367										Principio 368										Principio 369										Principio 370										Principio 371										Principio 372										Principio 373										Principio 374										Principio 375										Principio 376										Principio 377										Principio 378										Principio 379										Principio 380										Principio 381										Principio 382										Principio 383										Principio 384										Principio 385										Principio 386										Principio 387										Principio 388										Principio 389										Principio 390										Principio 391										Principio 392										Principio 393										Principio 394										Principio 395										Principio 396										Principio 397										Principio 398										Principio 399										Principio 400										Principio 401										Principio 402										Principio 403										Principio 404										Principio 405										Principio 406										Principio 407										Principio 408										Principio 409										Principio 410										Principio 411										Principio 412										Principio 413										Principio 414										Principio 415										Principio 416										Principio 417										Principio 418										Principio 419										Principio 420										Principio 421										Principio 422										Principio 423										Principio 424										Principio 425										Principio 426										Principio 427										Principio 428										Principio 429										Principio 430										Principio 431										Principio 432										Principio 433										Principio 434										Principio 435										Principio 436										Principio 437										Principio 438										Principio 439										Principio 440										Principio 441										Principio 442										Principio 443										Principio 444										Principio 445										Principio 446										Principio 447										Principio 448										Principio 449										Principio 450										Principio 451										Principio 452										Principio 453										Principio 454										Principio 455										Principio 456										Principio 457										Principio 458										Principio 459										Principio 460										Principio 461										Principio 462										Principio 463										Principio 464										Principio 465										Principio 466										Principio 467										Principio 468										Principio 469										Principio 470										Principio 471										Principio 472										Principio 473										Principio 474										Principio 475										Principio 476										Principio 477										Principio 478										Principio 479										Principio 480										Principio 481										Principio 482										Principio 483										Principio 484										Principio 485										Principio 486										Principio 487										Principio 488										Principio 489										Principio 490										Principio 491										Principio 492										Principio 493										Principio 494										Principio 495										Principio 496										Principio 497										Principio 498										Principio 499										Principio 500										Principio 501										Principio 502										Principio 503										Principio 504										Principio 505										Principio 506										Principio 507										Principio 508										Principio 509										Principio 510										Principio 511										Principio 512										Principio 513										Principio 514										Principio 515										Principio 516										Principio 517										Principio 518										Principio 519										Principio 520										Principio 521										Principio 522										Principio 523										Principio 524										Principio 525										Principio 526										Principio 527										Principio 528										Principio 529										Principio 530										Principio 531										Principio 532										Principio 533										Principio 534										Principio 535										Principio 536										Principio 537										Principio 538										Principio 539										Principio 540										Principio 541										Principio 542										Principio 543										Principio 544										Principio 545										Principio 546										Principio 547										Principio 548										Principio 549										Principio 550										Principio 551										Principio 552										Principio 553										Principio 554										Principio 555										Principio 556										Principio 557										Principio 558										Principio 559										Principio 560										Principio 561										Principio 562										Principio 563										Principio 564										Principio 565										Principio 566										Principio 567										Principio 568										Principio 569										Principio 570										Principio 571										Principio 572										Principio 573										Principio 574										Principio 575										Principio 576										Principio 577										Principio 578										Principio 579										Principio 580										Principio 581										Principio 582										Principio 583										Principio 584										Principio 585										Principio 586										Principio 587										Principio 588										Principio 589										Principio 590										Principio 591										Principio 592										Principio 593										Principio 594										Principio 595										Principio 596										Principio 597										Principio 598										Principio 599										Principio 600										Principio 601										Principio 602										Principio 603										Principio 604										Principio 605										Principio 606										Principio 607										Principio 608										Principio 609										Principio 610										Principio 611										Principio 612										Principio 613										Principio 614										Principio 615										Principio 616										Principio 617										Principio 618										Principio 619										Principio 620										Principio 621										Principio 622										Principio 623										Principio 624										Principio 625										Principio 626										Principio 627										Principio 628										Principio 629										Principio 630										Principio 631										Principio 632										Principio 633										Principio 634										Principio 635										Principio 636										Principio 637										Principio 638										Principio 639										Principio 640										Principio 641										Principio 642										Principio 643										Principio 644										Principio 645										Principio 646										Principio 647										Principio 648										Principio 649										Principio 650										Principio 651										Principio 652										Principio 653										Principio 654										Principio 655										Principio 656										Principio 657										Principio 658										Principio 659										Principio 660										Principio 661										Principio 662										Principio 663										Principio 664										Principio 665										Principio 666										Principio 667										Principio 668										Principio 669										Principio 670										Principio 671										Principio 672										Principio 673										Principio 674										Principio 675										Principio 676										Principio 677										Principio 678										Principio 679										Principio 680										Principio 681										Principio 682										Principio 683										Principio 684										Principio 685										Principio 686										Principio 687										Principio 688										Principio 689										Principio 690										Principio 691										Principio 692										Principio 693										Principio 694										Principio 695										Principio 696										Principio 697										Principio 698										Principio 699										Principio 700										Principio 701										Principio 702										Principio 703										Principio 704										Principio 705										Principio 706										Principio 707										Principio 708										Principio 709										Principio 710										Principio 711										Principio 712										Principio 713										Principio 714										Principio 715										Principio 716										Principio 717										Principio 718										Principio 719										Principio 720										Principio 721										Principio 722										Principio 723										Principio 724										Principio 725										Principio 726										Principio 727										Principio 728										Principio 729										Principio 730										Principio 731										Principio 732										Principio 733										Principio 734										Principio 735										Principio 736										Principio 737										Principio 738										Principio 739										Principio 740										Principio 741										Principio 742										Principio 743										Principio 744										Principio 745										Principio 746										Principio 747										Principio 748										Principio 749										Principio 750										Principio 751										Principio 752										Principio 753										Principio 754										Principio 755										Principio 756										Principio 757										Principio 758										Principio 759										Principio 760										Principio 761										Principio 762										Principio 763										Principio 764										Principio 765										Principio 766										Principio 767										Principio 768										Principio 769										Principio 770										Principio 771										Principio 772										Principio 773										Principio 774										Principio 775									

GRADUATORIA
Operazione 4.1.6

11